



Prot. n. 3915 del 30.09.2024

Bando per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti (Mandato Triennio 2024/2027)

IL DIRETTORE

Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catania, approvato con D.D. n. 154 del 18.05.2009;

Visto in particolare l'art. 9 dello Statuto sui criteri e modalità di elezione del Direttore;

Considerato che è necessario indire le elezioni del Direttore da incaricare per il triennio a partire dall'anno accademico 2024/2025 al 2026/2027;

Visto il decreto legge n. 25 del 05.03.21, recante le disposizioni urgenti e speciali per lo svolgimento delle procedure-elezioni e consultazioni elettorali nelle istituzioni AFAM per l'anno 2021;

Sentito il Consiglio Accademico riunitosi nella seduta del 21.05.2024 (verbale n. 8/2024);

Considerato che con provvedimento Prot. n. 2299 del 10.06.2024 è stato pubblicato il Bando per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti (Mandato Triennio 2024/2027);

Dato Atto che entro i termini di scadenza previsti per la presentazione delle candidature non è stata presentata nessuna istanza;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un nuovo Bando per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti (Mandato Triennio 2024/2027);

Sentito il Consiglio Accademico riunitosi nella seduta del 27.09.2024 (verbale n. 10/2024);

DECRETA

Art. 1 — Indizione delle elezioni del Direttore

1. Sono indette le elezioni per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catania per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Il presente Regolamento è reso pubblico con affissione all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania e sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso), notificato all'ufficio competente ministeriale e contestualmente a tutte le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Le elezioni si terranno in presenza presso i locali dell'Accademia di Belle Arti di Catania, via Raimondo Franchetti n. 5, nelle giornate del **30 e del 31 ottobre 2024**. Il seggio elettorale resterà aperto giorno 30 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, mentre giorno 31 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Nel caso di ballottaggio lo stesso avrà luogo giovedì **31 ottobre 2024** dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
3. Le candidature dovranno pervenire, pena decadenza, all'ufficio protocollo dell'Accademia, mediante email (protocollo@abacatania.it) o mediante pec (abacatania@pec.it) entro le ore 12.00 di **lunedì 16 ottobre 2024** corredate dal *curriculum vitae* e da un programma sottoscritto dal candidato.

Art. 2 — Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello Statuto dell'Istituzione, l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di prima fascia con contratto a tempo indeterminato e determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico, in servizio in Accademia.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione elettorale su proposta del Responsabile del Procedimento, è pubblicata all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania e sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso) entro 15 giorni dalla nomina della Commissione.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Commissione Elettorale fino a 5 giorni prima della data dell'elezione. La Commissione provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

Art 3 — Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'istituzione e dell'art 6 c. 2 del DPR 132/2003, sono eleggibili alla carica di Direttore tutti i docenti di prima fascia a tempo indeterminato, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti con riferimento all'esperienza professionale e di direzioni acquisite in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
2. Il Direttore, pertanto, è eletto fra i professori di prima fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che:
 - a) abbiano maturato in qualità di professori di prima fascia un servizio effettivo di almeno 6 anni con contratto a tempo indeterminato;
 - b) non abbiano riportato quali professori di prima fascia sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - c) non abbiano riportato condanne penali definitive, ancorché in relazione alle medesime non sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
 - d) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità;
 - e) posseggano i requisiti di esperienza professionale, di direzione e di amministrazione acquisita anche in ambito multidisciplinare.
3. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione ed allegato alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che il candidato intenderà sviluppare nel mandato. Tale documentazione, depositata presso gli Uffici Amministrativi, sarà disponibile in visione a partire dal **21.10.2024**.
4. Le candidature ammesse e i relativi *curricula* dei candidati sono affissi all'Albo *on line* dell'Accademia di BelleArti di Catania e sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso) partire dal **21 ottobre 2024**.

Art 4 — Illustrazioni dei programmi di mandato

1. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dei candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio) devono pervenire entro il **16/10/2024 all'Ufficio Protocollo**.
2. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e dispone l'affissione dei nominativi dei candidati in ordine alfabetico all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania e sul internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso). La documentazione a corredo delle candidature sarà conservata dal Responsabile del Procedimento e resterà disponibile per tutti i docenti facenti parte dell'elettorato attivo.

3. Fra la data delle pubblicazioni delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori, presieduta dal Decano se il Direttore risulta tra i candidati. La data indicativa del Collegio dei Professori per l'illustrazione delle candidature è fissata **25/10/2024**.

Art 5 — Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente Bando.
2. È costituita da tre membri titolari e uno supplente fra i professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Consiglio Accademico in un'apposita riunione.
3. La Commissione elettorale nomina in seno il proprio Presidente, e si avvale del Responsabile del Procedimento.
4. La Commissione elettorale, fermo restando quanto dispone l'art. 4 c. 2, ha il compito di:
 - assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente Bando ed in particolare quello di deliberare la lista degli aventi diritto al voto;
 - deliberare l'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - nominare l'Ufficio elettorale;
 - deliberare sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente Regolamento;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
5. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
6. In caso d'impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente.

Art. 6 — Ufficio elettorale o Seggio elettorale

1. L'Ufficio elettorale è costituito da un Presidente, da due scrutatori titolari e da uno supplente fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2 c. 2, nominati dalla Commissione elettorale con l'indicazione di chi la presiede e di chi assume la Vicepresidenza in caso di momentanea assenza del Presidente.
2. È compito dell'Ufficio elettorale, nel rispetto del presente regolamento;
 - o gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - o esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
 - o redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri dell'Ufficio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della commissione elettorale.
4. In caso di impedimento di un membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente.
5. Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.

Art. 7 — Sistema elettorale

1. In conformità all'art. 9 dello Statuto dell'istituzione l'elezione è valida se hanno partecipato alla votazione almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, le schede bianche ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
2. Le votazioni, comprese quelle dell'eventuale ballottaggio, si svolgono all'interno del seggio elettorale, ove viene assicurata la segretezza del voto, nei giorni stabiliti dal Consiglio Accademico. È eletto il candidato che nelle prime due votazioni abbia riportato il 50%+1 delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi.
3. La proclamazione del candidato che ha ottenuto la maggioranza prescritta è effettuata dal presidente del seggio elettorale.

4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale quorum nella prima votazione, si procederà il giorno 31 ottobre 2024 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ad una successiva votazione per ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e sarà eletto, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, nelle operazioni di ballottaggio, sarà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio di ruolo.

Art. 8 — Operazioni di voto

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a quanto necessario affinché alle ore 9,00 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente dell'ufficio elettorale:
 - la lista degli aventi diritto al voto;
 - il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'interno e all'esterno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
 - l'urna e quanto altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e il timbro istituzionale.
3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome, mentre uno scrutatore, nel consegnare la scheda, annoterà gli estremi del documento d'identità. In mancanza di un documento valido l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio elettorale apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno "X" nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
5. L'elettore può inoltre esprimere la propria preferenza scrivendo nome e cognome del candidato prescelto nell'apposito spazio a fianco del nominativo del candidato.
6. Può essere espressa una sola preferenza. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti la preferenza per più di un candidato o segni che possano costituire riconoscimento.
7. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può venire esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala dov'è allestito il seggio.

Art 9 — Chiusura delle votazioni

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quella del voto.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - numero dei votanti;
 - numero delle schede autenticate non utilizzate;
 - numero delle schede non autenticate rimaste.
3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio elettorale.
4. Compiute tutte le operazioni descritte nei precedenti c. 2 e 3, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

Art. 10 — Operazioni di scrutinio

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente dall'Ufficio Elettorale, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e di quelle bianche.
6. Il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spogliate;
 - il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale, firmato dai componenti dell'Ufficio elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al Responsabile del Procedimento elettorale.

Art. 11 — Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico, da tenersi subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica le regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
 - proclama il vincitore delle elezioni;
 - provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio elettorale all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania e sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso).

Art. 12 — Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio elettorale è ammesso ricorso, entro cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania e sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso), da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento, o alla loro riforma, alla Commissione elettorale, che lo decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania e sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso) da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento, per soli motivi di legittimità, al Presidente dell'Accademia, che lo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale e dal Presidente dell'Accademia ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente autorità giurisdizionale.

Art. 13 — Modalità di pubblicità

Il presente Bando viene pubblicato all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania e sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso).

Art. 14 — Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, il quale trasmette le candidature alla Commissione elettorale il giorno successivo a quello finale per la loro presentazione.

Art. 15 — Norme finali

Al fine di garantire la massima diffusione del bando il presente decreto viene pubblicato all'Albo *on line* dell'Accademia di Belle Arti di Catania, inserito sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione (Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso), inoltrato al M.U.R. - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore – e a tutte le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Catania, 30 settembre 2024

Prof. Giovanni Latino
Direttore, Accademia di Belle Arti di Catania